CAMERA DEI DEPUTATI N. 1551

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato ORLANDI

Presentata il 7 luglio 1964

Proroga delle provvidenze per la cinematografia

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il 30 giugno 1964 è scaduto l'ordinamento legislativo della cinematografia nazionale, privando tutti i settori della cinematografia stessa sia delle norme di carattere economico sia di quelle di carattere amministrativo che – pur nella riconosciuta necessità di una non dilazionabile revisione – sono ritenute necessarie per consentire a questi settori lo svolgimento della loro attività.

La cinematografia nazionale si trova, pertanto, a subire gli effetti di una carenza legislativa, il cui protrarsi si tradurrebbe, inevitabilmente, in un grave danno al lavoro ed all'economia dei diversi settori.

Prospettive particolarmente delicate si presentano per la produzione. L'incertezza e il ritardo nel rinnovo della legge sulla cinematografia sono destinati, come si è verificato in precedenti, analoghe occasioni, a ripercuotersi negativamente sul credito determinando un immobilizzo delle attività di produzione proprio nel periodo stagionale di massimo impegno produttivo. La produzione, che già negli ultimi mesi, ha accusato segni di crisi, anche per insufficienza di credito, difficilmente potrebbe riguadagnare le posizioni perdute sia sul mercato interno che su quello internazionale, ove negli ultimi anni si è favorevolmente affermata attraverso una difficile competizione con le più importanti cinematografie estere.

Anche l'esercizio cinematografico, il quale sollecita da tempo un provvedimento di attenuazione della pressione fiscale specifica, viene invece a subire un inasprimento del diritto erariale per la sospensione totale degli abbuoni corrisposti per la programmazione di film nazionali col conseguente aggravio di una già difficile situazione economica.

Il Governo dimessosi il 26 giugno aveva predisposto uno schema di disegno di legge che, per le dimissioni del Governo stesso, non ha potuto essere approvato dal Consiglio dei ministri.

Anche se il nuovo Governo riterrà di far proprio lo schema già elaborato non è prevedibile una imminente presentazione del relativo testo e una sollecita approvazione parlamentare.

Il rischio d'una carenza legislativa di non breve durata, qualora non si provveda altrimenti, è dunque reale, con le conseguenze di esporre l'attività cinematografica all'accentuarsi di una crisi di rilevanti effetti.

Una valutazione realistica della situazione fa emergere la necessità di assicurare « un ponte » fra l'ordinamento scaduto e le norme che dovranno organicamente regolare il settore in base alla nuova legge.

Ciò appare possibile soltanto con una proroga, sino all'entrata in vigore di nuove norme legislative regolanti le provvidenze per la cinematografia, della legislazione scaduta il 30 giugno.

La copertura della spesa per tale proroga, che comunque non deve essere estesa oltre il 31 dicembre 1964, già rientra negli stanziamenti del bilancio recentemente approvato.

La necessità che la proroga venga contenuta nel tempo, confermando pertanto l'urgenza che il futuro Governo presenti un or-

ganico disegno di legge e che esso venga discusso dal Parlamento con la maggiore possibile sollecitudine, deriva, oltre che dalla necessità di dare al settore un ordinamento stabile, da quella di adeguare l'ordinamento stesso agli impegni derivanti dal Trattato di Roma.

Da quanto precede discende la necessità della presentazione, della presente proposta di legge che mi auguro venga sollecitamente vagliata nell'intento di assicurare la possibile continuità del sistema di interventi pubblici a favore della cinematografia nazionale e di evitare che la struttura artistica, organizzativa ed economica della stessa cinematografia abbia a subire danni cui non sia più possibile ovviare.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Fino all'entrata in vigore di nuove norme regolanti le provvidenze per la cinematografia, e comunque non oltre il 31 dicembre 1964, continuano ad applicarsi le disposizioni della legge 31 luglio 1956, n. 897, con le modifiche ed aggiunte di cui alle leggi 22 dicembre 1959, n. 1097; 22 dicembre 1960, n. 1565 e 14 febbraio 1963. n. 76.